



STATUTO POSTRIBU' APS

Art. 1 Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale nel Comune di Rieti, un'associazione di promozione sociale quale Ente del Terzo Settore, denominata "PosTribù APS", in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione assumerà nella propria denominazione l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea con le modalità previste per la modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. - Principi e natura dell'Associazione

L'associazione "PosTribù – APS", di seguito denominata per brevità *Associazione*, si ispira ai principi di democraticità, partecipazione, uguaglianza dei diritti degli associati e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nel rispetto dei principi di solidarietà, sostenibilità ambientale e sociale.

Art. 3. -Finalità e attività di interesse generale

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa dei diritti umani;

Handwritten signature: Eulio Tili

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'associazione persegue in particolare finalità di solidarietà sociale, protezione della natura e della biodiversità, conservazione dell'ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente sostenibile, nonché la promozione di modelli culturali, sociali ed economici rispettosi dell'ambiente, delle persone e delle generazioni future.

Art. 4. Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. Promozione, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e del territorio, attraverso iniziative di sensibilizzazione, educazione ambientale, informazione, studio, ricerca e azioni concrete volte alla salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità e all'uso consapevole delle risorse naturali.
2. Promozione di stili di vita sostenibili e responsabili, orientati alla riduzione degli sprechi ambientali e sociali, alla prevenzione, al riuso e al riciclo di beni, materiali, cibo, acqua, energia e risorse, anche mediante azioni collettive e partecipate.
3. Attività culturali, educative e formative finalizzate alla diffusione di una cultura ambientale, sociale ed ecologica, anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, laboratori, corsi, eventi pubblici, campagne informative e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.
4. Promozione e diffusione di modelli di consumo etico, solidale e consapevole, ispirati ai principi dell'economia solidale, della cooperazione, della reciprocità e della valorizzazione delle produzioni locali e sostenibili, anche mediante attività di informazione, educazione e organizzazione di pratiche collettive non speculative (quali, a titolo esemplificativo, gruppi di acquisto solidale).
5. Promozione dell'autoproduzione, dello scambio solidale e non commerciale di beni e servizi, favorendo relazioni di mutuo aiuto, condivisione delle conoscenze e rafforzamento delle comunità locali (quali mercati del baratto, banche del tempo e iniziative analoghe).
6. Tutela e promozione del diritto alla salute, intesa come benessere fisico, psichico, sociale e ambientale, anche mediante attività di informazione, prevenzione, educazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
7. Promozione della cultura della pace, della nonviolenza, del disarmo e della solidarietà tra i



Handwritten signature: G. L. L. L. L. L.

popoli, attraverso iniziative culturali, educative e di sensibilizzazione sui diritti umani, civili e sociali.

8. Promozione dell'inclusione sociale, della valorizzazione delle differenze e del rispetto delle persone, delle comunità e delle culture, contrastando ogni forma di discriminazione ed esclusione.
9. Attività di formazione e divulgazione sui temi dell'innovazione sociale, delle tecnologie aperte e accessibili, dei processi produttivi sostenibili, dei saperi artigianali e delle tradizioni locali come patrimonio culturale e strumento di emancipazione sociale.
10. Educazione e sensibilizzazione sui principi della finanza etica e dell'economia solidale, intese esclusivamente come attività culturali e formative, senza svolgimento di attività finanziarie riservate.

Tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro, nel rispetto dei principi di solidarietà, democraticità, partecipazione e trasparenza e prevalentemente mediante l'apporto personale, volontario e gratuito degli associati.

Art. 5. Volontari

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione o tramite la stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento interno dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione provvede, nei casi e con le modalità previste dalla legge, ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5-bis – Partecipazione a bandi, collaborazioni e rapporti retribuiti

Cellini, F. J.

Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può partecipare a bandi, avvisi pubblici e procedure di finanziamento promossi da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché stipulare convenzioni, accordi e contratti con enti pubblici e soggetti privati.

Nell'ambito di tali attività, l'Associazione può percepire contributi, sovvenzioni, finanziamenti e corrispettivi, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità statutarie.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, di interesse generale o delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, purché tali rapporti non siano in contrasto con il carattere volontaristico e non lucrativo dell'Associazione e non pregiudichino la prevalenza dell'attività di volontariato.

In ogni caso, i compensi eventualmente corrisposti dovranno essere congrui, documentati e coerenti con le attività svolte, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Lo svolgimento delle attività diverse è deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne accerta preventivamente il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e ne assicura la coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

I proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse sono integralmente destinati al finanziamento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Art. 8 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione motivata all'interessato, che può chiedere all'Assemblea di pronunciarsi sulla domanda.

Salvatore Scilip

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

La qualità di associato non è trasmissibile né temporanea.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere e essere eletti negli organi sociali;
- essere informati sulle attività e sull'andamento dell'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- versare la quota associativa annuale, se prevista.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, previa contestazione scritta e possibilità di difesa dell'associato.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'Associazione potrà dotarsi di un Organo di controllo e/o di un Revisore legale dei conti nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

Handwritten signature: Felice Felici



e documentate per l'attività svolta ai fini associativi.

Art. 12 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto, qualunque sia il valore del contributo associativo versato.

È ammesso il voto per delega, nel limite massimo di una delega per ciascun associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche con mezzi telematici, inviata almeno otto giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea spettano in particolare i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, se variabile;
- deliberare sugli indirizzi generali dell'attività associativa;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 – Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che lo statuto o la legge richiedano maggioranze qualificate.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le maggioranze previste dal Codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità associative e in particolare:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio;
- delibera sull'ammissione, esclusione e recesso degli associati;
- delibera l'eventuale svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6;
- stipula contratti, convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati;
- assume lavoratori e conferisce incarichi professionali nei limiti di legge;
- adotta regolamenti interni.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- compie gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli di straordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Belletti Giulio

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di reinvestimento

L'Associazione **non ha scopo di lucro** ed è fatto **divieto di distribuire, anche in modo indiretto**, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri soggetti, durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere **obbligatoriamente reinvestiti** nello svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo statuto o destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 19– Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- da donazioni, eredità e lasciti testamentari accettati dall'organo competente.

Le risorse economiche dell'Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità da enti pubblici o privati;
- erogazioni liberali;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- proventi derivanti dalle **attività diverse** di cui all'art. 6 del presente statuto;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 – Bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto secondo i modelli previsti per gli Enti del Terzo Settore, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale qualora ne ricorrano i presupposti di legge, sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 21 – Rinvio normativo

Adler-Edip

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e le relative norme di attuazione, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.

RIETI , 28/12/2025

Belletti Filippo

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI Ufficio Territoriale di Rieti	
N.	791
Serie	3
Data	29/12/2025
Corrisposti	
€	200,00
(Euro	duecento euro/00
☐ CEDOLARE SECCA	
IL FUNZIONARIO	
LA FUNZIONARIA Giovanna	

[Signature]

Belletti Filippo